

FINLANDIA ¹

COSTITUZIONE DELLA FINLANDIA

(FORMA DEL GOVERNO)

Data a Helsinki (Helsingfors), il 17 luglio 1919

La Finlandia, essendo divenuta uno Stato indipendente e sovrano, ha ritenuto necessario di sviluppare e rinsaldare la sua Costituzione con nuovi statuti, aventi il carattere di leggi fondamentali, i quali, mentre assicurano al potere esecutivo la necessaria autorità, estendono le attribuzioni della rappresentanza nazionale e garantiscono i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini. Di conseguenza il presente atto sanziona, in conformità alla decisione della Dieta, espressa nelle forme prescritte dall'art. 60 della Legge organica della Dieta del 20 luglio 1906, la Costituzione della Finlandia del seguente tenore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1 — La Finlandia è una Repubblica sovrana, la cui Costituzione è fissata dalla presente legge sulla forma del Governo e dalle altre leggi fondamentali.

§ 2 — Il potere sovrano in Finlandia appartiene al popolo, rappresentato dalla Camera dei rappresentanti riunita in sessione.

Il potere esecutivo supremo è delegato al presidente della Repubblica. Accanto al presidente vi sarà pel governo generale dello Stato un consiglio dei ministri, composto di un ministro di Stato presidente del consiglio e del numero necessario di ministri.

Il potere giudiziario è esercitato dai tribunali indipendenti, e, in ultima istanza, dalla Corte suprema e dalla Corte amministrativa suprema.

§ 3 — Il territorio della Repubblica finlandese è indivisibile. I suoi confini non possono essere modificati che col consenso della Camera dei rappresentanti.

§ 4 — La cittadinanza finlandese appartiene di diritto ad ogni persona nata da genitori finlandesi e alla donna di nazionalità straniera che ha sposato un cittadino finlandese.

Un cittadino di altro Paese può divenire cittadino finlandese alle condizioni e secondo la procedura specialmente determinata per via legislativa.

TITOLO II

DIRITTI GENERALI E PROTEZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI FINLANDESI

§ 5 — I cittadini finlandesi sono eguali davanti alla legge.

§ 6 — Ogni cittadino finlandese sarà protetto dalla legge nella sua vita, nel suo onore, nella sua libertà personale e nei suoi beni.

¹ La Costituzione della Repubblica finlandese comprende due leggi organiche. La prima, in data 17 luglio 1919, è relativa alla *forma del Governo*; la seconda, in data 13 gennaio 1928, è la *legge organica della Camera dei Deputati*. Modifiche sono state apportate alla legge del 13 gennaio 1928 dalle leggi del 31 maggio 1937 e del 24 novembre 1944. Cfr. *Constitution de la Finlande*, Helsinki, 1928.

Le costituzioni europee

Il lavoro dei cittadini è posto sotto la particolare salvaguardia dello Stato. L'espropriazione per causa di pubblica utilità con piena indennità è regolata per via legislativa.

§ 7 — Ogni cittadino finlandese ha il diritto di soggiornare nel suo paese, eleggersi liberamente domicilio e di trasferirsi da un posto ad un altro, a meno che la legge non disponga diversamente.

Il diritto dei cittadini finlandesi di lasciare il paese è regolato da speciali disposizioni emanate a tal proposito.

§ 8 — Ogni cittadino finlandese ha il diritto di esercitare il suo culto in pubblico ed in privato, a condizione che non violi la legge o i buoni costumi; egli è altresì libero, in conformità alle speciali disposizioni vigenti in materia, di abbandonare la comunità religiosa a cui appartiene e di aggregarsi ad altra.

§ 9 — La professione religiosa o il fatto di non appartenere ad alcuna religione non ha influenza sui diritti e doveri dei cittadini finlandesi. Per quanto concerne le funzioni pubbliche, le restrizioni legali che vi si riferiscono resteranno nondimeno in vigore finchè non sia altrimenti stabilito dalla legge.

§ 10 — I cittadini finlandesi godono della libertà di parola e del diritto di far stampare e pubblicare scritti o rappresentazioni mediante immagini senza che possano porvisi preventivi ostacoli. Essi hanno altresì il diritto di riunirsi senza preventiva autorizzazione per deliberare sugli affari pubblici o ogni altro legittimo oggetto e di costituire associazioni per scopi non contrari alla legge o ai buoni costumi.

Le disposizioni relative all'esercizio di questi diritti sono fissate dalla legge.

§ 11 — Il domicilio dei cittadini finlandesi è inviolabile.

Le condizioni nelle quali possono essere ordinate ed effettuate perquisizioni domiciliari sono fissate per via legislativa.

§ 12 — Il segreto della corrispondenza postale, telegrafica e telefonica è inviolabile.

§ 13 — Nessun cittadino finlandese potrà essere giudicato da altro tribunale che quello competente per legge.

§ 14 — Il finno e lo svedese sono le lingue nazionali della Repubblica.

Il diritto dei cittadini finlandesi di impiegare dinanzi ai tribunali e dinanzi alle autorità amministrative la loro lingua materna, il finno e lo svedese, e di ricevere atti e decisioni in questa lingua, sarà garantito per via legislativa, curando che i diritti, tanto della popolazione di lingua finnica che della popolazione di lingua svedese, siano salvaguardati secondo identici principi.

Lo Stato sovrerà ai bisogni intellettuali ed economici della popolazione di lingua finnica e della popolazione di lingua svedese secondo identici principi.

§ 15 — Non sarà conferito nella Repubblica titolo di nobiltà od altra dignità ereditaria.

§ 16 — Ciò che è detto dei diritti generali dei cittadini finlandesi non costituirà un ostacolo alla determinazione per legge delle restrizioni che sono necessarie in tempo di guerra o di insurrezione, ovvero, sempre, riguardo alle persone che prestano servizio militare.

TITOLO III

LEGISLAZIONE

§ 17 — L'organizzazione e le attribuzioni della Camera dei rappresentanti sono regolate dalla legge organica della Camera dei rappresentanti.

§ 18 — Il diritto di proporre la creazione di una nuova legge o la modifica, l'interpretazione autentica o l'abrogazione di una legge in vigore appartiene tanto al presidente che alla Camera dei rappresentanti.

Il presidente della Repubblica esercita il suo diritto di iniziativa col deposito alla Camera di progetti di legge. I progetti di legge sono elaborati dal Consiglio dei ministri. Riguardo a questi progetti si può chiedere, secondo la natura della questione, l'avviso della Corte suprema o quello della Corte amministrativa suprema o quello di entrambe.

Finlandia

L'esercizio del diritto di iniziativa di cui gode la Camera è determinato dalla legge organica della Camera dei rappresentanti.

§ 19 — Le leggi adottate dalla Camera sono presentate al presidente della Repubblica per esser da lui sanzionate. Il presidente può chiedere riguardo alla legge, secondo la natura della questione, l'avviso della Corte suprema o quello della Corte amministrativa suprema o quello di entrambe.

La legge deve essere sanzionata nel testo adottato dalla Camera. Se una legge non è sanzionata dal presidente, essa entra in vigore, anche senza sanzione, se la Camera, in seguito a nuove elezioni, la adotta senza modificazioni a maggioranza assoluta. Altrimenti la legge sarà considerata come decaduta.

Se il presidente, entro tre mesi dopo che una legge gli è stata presentata per la sanzione, non l'ha sanzionata, si considererà la sanzione come rifiutata.

§ 20 — Il preambolo di ogni legge indicherà che essa è conforme alla decisione della Camera, e, nel caso di leggi fondamentali, che è stata seguita la procedura speciale prevista per tali leggi.

La legge, sia che essa sia sanzionata, sia che entri in vigore senza sanzione, deve essere firmata dal presidente e controfirmata dal ministro competente, dopo di che è pubblicata nel Bollettino delle leggi di Finlandia a cura del Consiglio dei ministri.

§ 21 — Il diritto del presidente a promulgare ordinanze è fissato nell'art. 28.

§ 22 — Le leggi e ordinanze, come i progetti di legge rimessi dal Governo alla Camera e le risposte, esposizioni o altre note indirizzate dalla Camera al Governo sono redatte in lingua finnica e svedese.

TITOLO IV

GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

§ 23 — Il presidente della Repubblica è eletto dal popolo di Finlandia fra i cittadini finlandesi, per una durata di sei anni.

L'elezione è fatta da elettori in numero di 300. Per ciò che concerne l'elettorato e l'eleggibilità a queste elezioni, come il modo di elezione, la procedura di voto e la designazione di supplenti, si applicheranno, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le elezioni alla Camera dei rappresentanti.

L'elezione degli elettori presidenziali ha luogo il 15 e il 16 gennaio ed il 15 febbraio seguente questi ultimi si riuniscono sotto la presidenza del presidente del Consiglio per procedere all'elezione del presidente. Il voto si fa a scrutinio segreto. Se un candidato ottiene più della metà dei suffragi espressi, è dichiarato eletto; se questo risultato non viene conseguito, si procede immediatamente a un nuovo scrutinio, e, se nessun candidato ottiene nemmeno questa volta la maggioranza assoluta, ad uno scrutinio fra i due candidati che hanno ottenuto il più gran numero di voti al secondo turno. In caso di egual numero di voti deciderà la sorte.

Se un membro della Camera è eletto presidente, il suo mandato di deputato cessa. Un funzionario pubblico eletto presidente è considerato come dimissionario.

Se un giorno fissato nel terzo comma del presente articolo o altrove in questa Costituzione cade in un giorno festivo, sarà sostituito col giorno feriale che lo segue.

§ 24 — Il presidente entra in funzione il primo giorno del mese di marzo che segue l'elezione, ed in questa occasione fa dinanzi alla Camera dei rappresentanti la seguente dichiarazione solenne:

« Io, N. N., eletto dal popolo della Finlandia presidente della Repubblica finlandese, dò l'assicurazione che nell'esercizio delle mie funzioni presidenziali osserverò e manterrò lealmente e fedelmente la Costituzione e le leggi della Repubblica e che lavorerò con tutte le mie forze al bene del popolo finlandese ».

§ 25 — In caso di impedimento le funzioni di presidente della Repubblica sono esercitate dal presidente del Consiglio. Se l'impedimento è durevole, si procederà al più presto possibile all'elezione di un nuovo presidente, che entrerà in funzione immediatamente.

§ 26 — Per l'esercizio delle sue funzioni il presidente riceve un assegno annuo

Le costituzioni europee

il cui ammontare è fissato dalla legge e non può essere aumentato o diminuito per la durata del suo mandato.

§ 27 — Rientra nelle attribuzioni del presidente convocare la Camera dei rappresentanti in sessione straordinaria, decidere le elezioni alla Camera, aprire e chiudere le sessioni della Camera, nonché decidere nuove elezioni e sciogliere la Camera.

§ 28 — Il presidente ha il diritto, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente Costituzione, o se questo diritto non è stato rimesso al Consiglio dei ministri, di promulgare ordinanze su materie che sono state in precedenza regolate con regolamenti amministrativi, nonché ordinanze concernenti i dettagli di applicazione delle leggi, l'amministrazione dei demani dello Stato, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi amministrativi e delle istituzioni pubbliche. Le ordinanze non possono contenere alcuna disposizione implicante modificazione di una qualsiasi legge.

Le ordinanze sono pubblicate e promulgate a termini dell'articolo 20, secondo comma, relativo alle leggi.

§ 29 — Il presidente può, in casi particolari, udito il parere della Corte suprema, rimettere una pena o temperarla con l'esercizio del diritto di grazia. L'accordo della grazia a un membro del Consiglio dei ministri o al cancelliere di giustizia è regolato da disposizioni speciali. Una amnistia generale non può essere accordata che con legge speciale.

Il presidente può del pari dispensare dall'osservanza di stipulazioni legali nei casi consentitigli dalla legge.

§ 30 — Il presidente è il comandante in capo delle forze armate della Finlandia; egli può in tempo di guerra affidare ad altra persona tale incarico.

§ 31 — Il presidente può accordare ad un cittadino di un altro paese la cittadinanza finlandese e liberare un finlandese della sua cittadinanza finlandese.

§ 32 — Il presidente sorveglia l'amministrazione dello Stato e può a questo effetto chiedere spiegazioni ai capi o alle direzioni dei servizi amministrativi ed istituzioni pubbliche e far procedere ad ispezioni.

§ 33 — Le relazioni della Finlandia con le potenze estere sono regolate dal presidente. Tuttavia i trattati con le potenze estere devono essere ratificati dalla Camera dei rappresentanti se contengono norme che rientrano nel dominio della legislazione ovvero se la Costituzione lo esige per altre ragioni. Le decisioni concernenti la pace e la guerra sono prese dal presidente col consenso della Camera.

Tutte le comunicazioni alle potenze estere o ai rappresentanti diplomatici della Finlandia all'estero devono essere fatte per tramite del ministro nella cui competenza rientrano gli affari esteri.

§ 34 — Le decisioni del presidente sono prese in Consiglio dei ministri su rapporto del ministro nella cui competenza rientra la questione trattata.

Le decisioni del presidente, per entrare in vigore, devono esser firmate dal presidente e controfirmate dal Ministro che ha trattato l'affare. La presente disposizione non si applica però alle questioni menzionate negli articoli 32 e 47.

Se la decisione del presidente concerne il Consiglio intero essa è controfirmata dal relatore del Consiglio.

Per quanto riguarda il comando e la nomina a cariche militari le modalità dei rapporti e la controfirma delle decisioni del presidente sono regolate da disposizioni speciali.

Il ministro che controfirma la decisione del presidente è responsabile della esattezza dell'atto nel quale la decisione è contenuta.

§ 35 — Se un ministro ritiene che la decisione del presidente è contraria alla legge, ne informerà il Consiglio dei ministri, il quale procederà in seguito a termini dell'art. 45. Se la decisione è contraria ad una legge fondamentale il ministro ha il dovere di rifiutare la controfirma.

§ 36 — I membri del Consiglio dei ministri devono godere la fiducia della Camera dei rappresentanti e sono scelti dal presidente fra i cittadini finlandesi di nascita noti per la loro onorabilità e la loro competenza.

Il ministro nella cui competenza rientrano gli affari concernenti l'amministra-

Finlandia

zione giudiziaria e almeno uno degli altri ministri devono possedere i requisiti richiesti per esercitare le funzioni giudiziarie.

§ 37 — Il Consiglio dei ministri dovrà avere un cancelliere di giustizia, il quale deve possedere approfondite conoscenze giuridiche. Il cancelliere di giustizia è assistito da un aggiunto alla cancelleria di giustizia che lo sostituisce in caso di bisogno.

§ 38 — Il Consiglio dei ministri comprende il numero di ministri necessario per le diverse branche dell'amministrazione. Ogni ministero è diretto da un ministro.

Il numero dei ministri e l'estensione generale della loro competenza sono fissati con legge, ma le disposizioni di dettaglio concernenti la ripartizione degli affari tra i ministri e l'organizzazione del Consiglio ad ogni altro effetto sono emanate mediante decreto.

§ 39 — Il primo ministro è presidente del Consiglio; in caso di impedimento è sostituito da quello dei ministri presenti che ha la precedenza. Quando il presidente della Repubblica è presente, è lui che dirige le discussioni.

§ 40 — Gli affari di competenza del Consiglio dei ministri sono trattati in adunanza plenaria, a meno che la decisione di alcune questioni non sia stata con ordinanza rimessa a un ministro nella sua qualità di capo del ministero competente.

Il Consiglio può deliberare quando sono presenti almeno cinque dei suoi membri.

§ 41 — Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di eseguire le decisioni del presidente e di decidere tanto gli affari di cui deve decidere a termini di legge che le altre questioni di governo e di amministrazione che non sono state riservate al presidente nella presente Costituzione o in un'altra legge o ordinanza e che non sono state demandate a un ministro nella sua qualità di capo di ministero o a un'autorità inferiore.

Speciali disposizioni indicano in quale misura gli affari concernenti l'amministrazione della giustizia, l'Università di Helsinki e l'organizzazione militare sono sottratti alla competenza del Consiglio.

§ 42 — Se il Consiglio dei ministri credesse di dover mettere in dubbio la sua competenza a decidere definitivamente su un affare, il presidente della Repubblica deciderà questa questione di competenza.

§ 43 — I membri del Consiglio dei ministri sono responsabili davanti alla Camera dei rappresentanti degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni membro che abbia partecipato alla trattazione di un affare in seno al Consiglio è responsabile della decisione, a meno che egli non abbia espresso una diversa opinione registrata nel processo verbale.

§ 44 — Le questioni trattate dal Consiglio dei ministri devono essere preparate nel competente ministero.

Compete a ciascun ministro di sorvegliare l'amministrazione nella sua sfera di attribuzione e di prendere le misure necessarie per l'applicazione delle leggi, ordinanze e decisioni del Consiglio.

§ 45 — Se una decisione del presidente presentata al Consiglio per essere eseguita fosse trovata contraria alla legge, il Consiglio è tenuto, dopo che il cancelliere di giustizia avrà dato il suo parere, di indirizzare al presidente una domanda di ritirare o modificare la sua decisione, e, se ciò malgrado il presidente la mantiene, di dichiarare che essa non può essere eseguita.

§ 46 — Il cancelliere di giustizia deve vegliare a che le autorità e i funzionari si conformino alla legge e adempiano ai loro doveri, in modo che niuno sia leso nei suoi diritti.

Compete al cancelliere di giustizia l'esercitare la pubblica accusa alla Corte suprema e alla Corte amministrativa suprema e di vegliare agli interessi dello Stato, nonchè di sostenere o far sostenere l'accusa presso gli altri tribunali, quando lo giudichi necessario. In qualità di accusatore pubblico supremo il cancelliere di giustizia deve anche esercitare una sorveglianza sui funzionari del pubblico ministero, che sono tenuti a conformarsi ai suoi ordini.

Il cancelliere di giustizia avrà il diritto di assistere alle sedute del Consiglio dei ministri come a quelle di tutti i tribunali e servizi amministrativi e di prender visione dei processi verbali dei ministeri, tribunali ed altre autorità.

§ 47 — Se il Consiglio dei ministri o uno dei suoi membri agisce contrariamente alla legge nell'esercizio delle sue funzioni, spetta al cancelliere di giustizia di fare una dichiarazione in proposito e nello stesso tempo di indicare in che consista l'illegalità. Se non viene tenuto conto di questa dichiarazione, il cancelliere di giustizia farà iscrivere la sua opinione nel processo verbale del Consiglio e avrà anche il diritto di renderne edotto il presidente della Repubblica. Se l'illegalità è di tal natura da importare contro il membro interessato del consiglio un'accusa innanzi all'Alta Corte menzionata nell'art. 59, e che il presidente prescriva la messa in accusa, questa sarà sostenuta dal cancelliere di giustizia. Se il presidente trova che non vi è luogo ad accusa, il cancelliere di giustizia resta libero di presentare l'accusa davanti alla Camera dei rappresentanti. Se il presidente decide la messa in accusa del cancelliere di giustizia l'accusa sarà sostenuta dalla persona a questo effetto designata dal presidente.

Se il presidente della Repubblica commette nell'esercizio delle sue funzioni atti illegali, il cancelliere di giustizia deve far a tal riguardo una dichiarazione come è detto sopra. Se il cancelliere di giustizia o il Consiglio dei ministri trova che il presidente si è reso colpevole di alto tradimento, riferirà il fatto alla Camera dei rappresentanti e, nel caso che la Camera, con una maggioranza di tre quarti dei voti, decida di mettere in stato di accusa il presidente, è il cancelliere di giustizia che porta l'accusa dinanzi alla Corte suprema e, nel frattempo, il presidente si asterrà dall'esercizio delle sue funzioni. Salvo i casi sopra previsti, il presidente non può esser messo in stato di accusa per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

§ 48 — Il cancelliere di giustizia deve rimettere ogni anno, tanto al presidente che alla Camera dei rappresentanti, un rapporto sulle misure prese e le osservazioni fatte concernenti l'applicazione delle leggi.

Il cancelliere di giustizia è tenuto a dare alla Camera dei rappresentanti e al Consiglio dei ministri le informazioni e pareri che gli richiederanno.

§ 49 — La Camera dei rappresentanti, in ciascuna sessione ordinaria, eleggerà secondo la procedura fissata per l'elezione del suo presidente, un eminente giurista, che sarà il delegato di giustizia della Camera. Il delegato di giustizia, conformemente alle istruzioni che gli saranno date dalla Camera, sorveglierà l'applicazione delle leggi nel funzionamento dei tribunali ed altre autorità. Si eleggerà anche, seguendo la stessa procedura, un supplente per sostituire il delegato di giustizia in caso di impedimento.

Il delegato di giustizia ha gli stessi diritti del cancelliere di giustizia di assistere alle sedute del Consiglio dei ministri, a quelle dei tribunali e dei servizi amministrativi, di prendere visione dei processi verbali del Consiglio dei ministri, dei ministeri, dei tribunali e delle altre autorità, e, sotto la responsabilità stabilita dalla legge sul pubblico ministero, di sollevare o far sollevare ogni accusa per errori e negligenze nel servizio.

Il delegato di giustizia è tenuto a rimettere ogni anno alla Camera dei rappresentanti un rendiconto della maniera in cui ha adempiuto alle sue funzioni e dello stato della giurisdizione e delle lacune che ha rilevato nella legislazione.

§ 50 — Dal punto di vista dell'amministrazione generale, la Finlandia sarà divisa in province, baliaggi e comuni.

Ogni modificazione del numero delle province deve essere fatta per via legislativa: il Consiglio dei ministri decide di ogni altro cambiamento nella divisione amministrativa, salvo contraria disposizione di legge.

In caso di nuove delimitazioni delle circoscrizioni amministrative si deve curare che le nuove circoscrizioni, per quanto le circostanze lo permettano, siano delimitate in modo da non comprendere che popolazioni parlanti una sola lingua, il finno o lo svedese, o in modo che le minoranze parlanti l'altra lingua siano quanto più piccole è possibile.

§ 51 — Le province sono amministrate da prefetti. L'amministrazione dei comuni è fondata sul principio dell'autonomia, secondo le disposizioni di leggi speciali. Sarà determinato per via legislativa la maniera ed in quali proporzioni l'autonomia sarà applicata nelle circoscrizioni più estese che i comuni; per la

Finlandia

delimitazione di queste circoscrizioni saranno seguite le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

§ 52 — I servizi amministrativi esistenti o da creare per le diverse branche dell'amministrazione dello Stato sono retti da disposizioni particolari.

TITOLO V

TRIBUNALI

§ 53 — La Corte suprema costituisce la suprema istanza giudiziaria, e sorveglia inoltre i giudici e le autorità esecutive nella loro amministrazione della giustizia.

§ 54 — La Corte suprema si compone di un presidente e del numero necessario di consiglieri di giustizia.

Gli affari concernenti l'amministrazione giudiziaria che in virtù di speciali norme rientrano nella competenza della Corte suprema sono preparati dal ministero dal quale dipendono le questioni concernenti l'amministrazione della giustizia. Il capo di questo ministero parteciperà alle deliberazioni della Corte suprema sugli affari relativi.

Alla Corte suprema gli affari potranno essere esaminati e decisi da cinque membri, a meno che, per l'esame e la decisione di alcuni affari, un numero di membri presenti, inferiore o superiore a quello su indicato, sia espressamente richiesto dalla legge.

§ 55 — L'organizzazione dei tribunali di prima istanza e di appello sarà disposta per via legislativa.

§ 56 — L'istanza suprema nelle cause concernenti il diritto amministrativo è esercitata, salvo eccezione specialmente stabilita, dalla Corte amministrativa suprema, che sorveglia anche le autorità inferiori nella loro amministrazione della giustizia in materie di diritto amministrativo.

§ 57 — La Corte amministrativa suprema si compone di un presidente e del numero necessario di consiglieri di amministrazione. Le disposizioni dell'art. 54, comma 3 si applicano anche a questa Corte.

§ 58 — La Corte suprema e la Corte amministrativa suprema, allorchè stimano necessaria una modifica o l'interpretazione autentica di una legge o ordinanza, devono farne richiesta al presidente della Repubblica.

§ 59 — Nel caso di messa in accusa di un ministro, di un membro della Corte suprema o della Corte amministrativa suprema o del cancelliere di giustizia per atto illegale commesso nell'esercizio delle loro funzioni, la causa sarà giudicata da una corte speciale chiamata Alta Corte, regolata da disposizioni particolari aventi carattere di legge fondamentale.

Se la Camera dei rappresentanti ha deciso la messa in accusa, questa è sostenuta dal delegato di giustizia della Camera.

§ 60 — Riguardo ai tribunali speciali diversi da quelli designati nell'art. 59 sarà provveduto per via legislativa.

Non si potranno istituire tribunali straordinari.

TITOLO VI

FINANZE PUBBLICHE

§ 61 — Le imposte, compresi i diritti di dogana, sono fissate per via legislativa per una durata indeterminata o limitata. La stessa norma vale per la soppressione o la modifica di un'imposta anteriormente stabilita e per le prestazioni in natura.

L'imposta stabilita per un periodo determinato non può essere percepita allo spirare di questo periodo, salvo nel caso previsto dall'art. 69, comma 1.

§ 62 — I principi generali dei diritti da pagare per gli atti e prestazioni di servizio delle pubbliche autorità, come le tasse da pagare per l'uso della posta, ferrovie, canali, ospedali, scuole e altri stabilimenti pubblici appartenenti allo Stato sono fissati dalla legge.

Le costituzioni europee

§ 63 — Le proprietà e le imprese commerciali dello Stato sono sfruttate ed utilizzate secondo i principi generali fissati per via legislativa.

§ 64 — E' necessario il consenso della Camera dei rappresentanti per la emissione di un prestito.

§ 65 — I principi dei nuovi bilanci dei servizi amministrativi e delle istituzioni pubbliche, come la modifica e l'abrogazione di principi anteriormente fissati, nonchè il diritto alla pensione, sono regolati per via legislativa. Non possono essere creati nuovi impieghi e servizi che nei limiti del bilancio annuale.

Non possono essere accordate nuove pensioni straordinarie o sovvenzioni che sui crediti a tal uopo votati dalla Camera dei rappresentanti.

§ 66 — Il bilancio annuale, nel quale devono esser comprese le entrate e le spese per l'anno finanziario è adottato dalla Camera dei rappresentanti e promulgato nei modi prescritti per le leggi.

Disposizioni speciali decidono se un fondo che non riguarda spese annuali dello Stato deve essere escluso dal bilancio.

§ 67 — Non si può escludere dal bilancio alcuna imposta o altra entrata che, secondo le leggi o ordinanze in vigore per l'esercizio finanziario, devono essere riscosse nell'anno.

§ 68 — Gli interessi ed annualità di ammortamento dei prestiti e altri crediti basati su impegni dello Stato, come le spese che devono esser effettuate secondo disposizioni in vigore durante l'anno finanziario, devono esser portate integralmente a bilancio. Il bilancio comporterà anche un progetto di crediti per spese previste da leggi o ordinanze, ma non portate al bilancio sotto rubriche speciali, come pure i crediti necessari messi a disposizione del governo per bisogni imprevisi.

Le altre spese rientranti nel bilancio sono subordinate all'esame e alla decisione della Camera dei rappresentanti per ciascun anno finanziario.

I crediti votati dalla Camera dei rappresentanti in seguito ad iniziativa parlamentare sono inseriti nel bilancio come condizionali.

Il bilancio deve indicare entrate sufficienti per coprire le spese.

§ 69 — Se il bilancio non è stato adottato dalla Camera dei rappresentanti prima dell'inizio dell'anno, benchè il progetto sia stato rimesso dal governo almeno due mesi prima dello spirare della sessione parlamentare, le spese indicate nell'art. 68, comma 1 saranno pagate e le entrate necessarie a questo effetto continueranno ad esser percepite a titolo provvisorio.

Se modificazioni ad un bilancio già approvato si mostrino assolutamente necessarie, sarà depositato alla Camera dei rappresentanti un progetto di bilancio supplementare.

§ 70 — I crediti portati a bilancio non possono essere oltrepassati o riportati da un anno finanziario a un altro, a meno di indicazione contraria contenuta nel bilancio. Non può egualmente essere operato trasferimento di una parte del progetto di bilancio approvato dalla Camera dei rappresentanti ad un'altra parte del bilancio.

Indipendentemente dal bilancio ciascuno ha il diritto di reclamare dallo stato ciò che gli è legalmente dovuto.

§ 71 — L'esame della contabilità del tesoro spetta a un servizio di revisione dei conti, il quale deve assicurarsi che le cifre riportate nella contabilità sono esatte, le entrate e le spese regolarmente fatte e che il bilancio è stato osservato.

In ogni sessione ordinaria della Camera dei rappresentanti saranno istituiti cinque revisori del bilancio, incaricati, a nome della Camera, di vegliare a che il bilancio sia osservato e di esaminare lo stato e l'amministrazione del tesoro. Questi revisori ricevono istruzioni determinate dalla Camera e devono ricevere dalle autorità competenti le informazioni e i documenti necessari. Essi sono eletti dagli elettori della Camera secondo il sistema proporzionale. Nella stessa maniera si elegge altresì il numero necessario di supplenti.

§ 72 — Per quanto concerne la moneta della Finlandia sarà provveduto per via legislativa.

§ 73 — La banca di Finlandia è posta sotto la garanzia e il controllo della Camera dei rappresentanti e sotto la sorveglianza di commissari eletti dalla suddetta Camera.

Finlandia

La banca di Finlandia è amministrata a norma di un regolamento emanato secondo la procedura fissata per le leggi.

La Camera decide dell'impiego dei benefici della banca nei bisogni dello Stato.

§ 74 — Non possono essere alienati o ipotecati beni fondiari, imposte o diritti dello Stato produttivi di entrate, a meno che l'autorizzazione non sia stata accordata per legge.

Il possessore di un demanio dello Stato ha tuttavia il diritto di riscattarlo a titolo di terra censiva, secondo quanto è specialmente determinato a tal riguardo.

TITOLO VII

DIFESA NAZIONALE

§ 75 — Ogni cittadino finlandese è tenuto a partecipare alla difesa della patria o a contribuirvi secondo le disposizioni della legge.

Ogni coscritto, ove sia possibile, salvo suo contrario desiderio, sarà incorporato in un reparto in cui tutti gli uomini hanno la sua stessa lingua (il finno o lo svedese) e vi riceverà l'istruzione in questa lingua. Il finno è la lingua di comando delle forze armate.

§ 76 — Se le truppe devono esser messe sul piede di guerra, il presidente rende un'ordinanza a questo effetto in Consiglio. Quando quest'ordine è dato, il Consiglio prende le misure necessarie per coprire le spese che ne risultano e la Camera dei rappresentanti è convocata nel caso che essa non fosse riunita in sessione.

TITOLO VIII

INSEGNAMENTO

§ 77 — L'Università di Helsinki (Helsingfors) conserverà il suo diritto all'amministrazione autonoma.

Le nuove norme concernenti i principi dell'organizzazione dell'Università saranno fissate da una legge; ma le disposizioni di dettaglio concernenti l'Università saranno determinate per via d'ordinanza. Nei due casi il Concistoro dell'Università dovrà essere preventivamente consultato.

§ 78 — Lo Stato favorisce lo studio e l'insegnamento superiore delle scienze tecniche, agronomiche e commerciali e altre scienze applicate, come pure l'esercizio e l'insegnamento superiore delle belle arti, mantenendo e creando scuole superiori speciali per tutti quei settori che non sono rappresentati nell'Università o sovvenzionando istituti privati creati a tal uopo.

§ 79 — A spese dello Stato sono mantenuti o, al bisogno, sovvenzionati stabilimenti che danno l'insegnamento scientifico o l'insegnamento generale medio o l'insegnamento primario superiore. I principi dell'organizzazione delle scuole secondarie sono fissati dalla legge.

§ 80 — I principi relativi all'organizzazione dell'insegnamento elementare, agli obblighi dello Stato e dei comuni per il mantenimento delle scuole elementari, e infine all'istruzione obbligatoria, saranno disposti per via legislativa.

L'insegnamento nelle scuole elementari è gratuito per tutti.

§ 81 — Lo Stato mantiene e, in caso di bisogno, sovvenziona gli istituti di insegnamento per le professioni tecniche, l'agricoltura e le professioni annesse, il commercio, la navigazione e le belle arti.

§ 82 — Il diritto di creare scuole private o altri istituti privati di insegnamento e di organizzarvi l'insegnamento è regolato per via legislativa.

L'insegnamento domestico non è sottoposto ad alcuna sorveglianza da parte delle autorità.

Le costituzioni europee

TITOLO IX COMUNITA' RELIGIOSE

§ 83 — L'organizzazione della Chiesa evangelico-luterana e la sua amministrazione sono regolate dalla legge ecclesiastica.

Le altre comunità religiose esistenti sono rette dalle disposizioni che sono o saranno stabilite a loro riguardo.

Nuove comunità religiose potranno essere fondate osservando le disposizioni di legge in materia.

TITOLO X FUNZIONI PUBBLICHE

§ 84 — Soltanto i cittadini finlandesi, salvo le eccezioni menzionate in questo articolo, possono esser nominati a funzioni pubbliche.

Gli impieghi di natura tecnica, i posti di insegnante all'Università o altra scuola superiore, i posti di professore di lingue estere nelle scuole e di traduttori nei servizi amministrativi, come pure i posti consolari non retribuiti e gli impieghi di cancelliere aggiunto o altri posti straordinari nelle legazioni e consolati potranno essere occupati anche da altri che non siano cittadini finlandesi.

§ 85 — Gli esami e le prove per ottenere funzioni pubbliche sono fissati mediante decreto, a meno che la questione non sia regolata per via legislativa. Dispensa dai requisiti prescritti per decreto può essere accordata per ragioni speciali dal Consiglio dei ministri; questa concessione non si applica nondimeno ai servizi giudiziari.

§ 86 — I principi generali per la nomina alle funzioni pubbliche sono la competenza, la capacità e le provate virtù civiche.

§ 87 — Il presidente della Repubblica nomina:

- 1) il cancelliere di giustizia e il suo aggiunto;
- 2) l'arcivescovo e i vescovi, nonché il cancelliere dell'Università;
- 3) i presidenti della Corte suprema e della Corte amministrativa suprema; su proposta della Corte suprema, i membri di questa Corte e i presidenti delle Corti di appello, come pure, su proposta della Corte suprema amministrativa, i membri di questa Corte;
- 4) i membri delle Corti di appello e i professori dell'Università e della Scuola tecnica superiore;
- 5) i capi dei servizi amministrativi e i prefetti, su proposta del Consiglio dei ministri, e i membri delle amministrazioni centrali;
- 6) i funzionari della cancelleria del presidente e, su proposta dell'autorità competente, i relatori al Consiglio dei ministri, alla Corte suprema, alla Corte amministrativa suprema;
- 7) gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, su proposta del Consiglio dei ministri.

§ 88 — I giudici dei tribunali rurali di prima istanza, i borgomastri ed i presidenti dei tribunali di partizione delle terre sono nominati dalla Corte suprema.

In conformità a disposizioni particolari, la nomina a taluni impieghi è fatta:

- 1) nei tribunali, dalla Corte suprema o dalla Corte superiore dalla quale dipende l'impiego e per la Corte amministrativa suprema, da questa Corte; e
- 2) nelle amministrazioni e nelle scuole dal Consiglio dei ministri, dal ministro, dalla prefettura o direzione o servizio al quale appartiene l'impiego.

La nomina alle altre funzioni è fatta dal Consiglio dei ministri se il diritto di nomina non è stato riservato al presidente o rimesso ad altra autorità.

§ 89 — Per le funzioni di membro delle amministrazioni centrali e gli impieghi menzionati nell'art. 87, comma 4, e nell'art. 88, e sotto riserva delle disposizioni diverse dell'art. 90, il posto sarà dapprima dichiarato vacante per la presentazione delle candidature. Sarà in seguito fatta una proposta, servente di base alla nomina, nella quale l'autorità che ha ricevuto le candidature presenta i tre candidati più qualificati secondo principi previamente fissati. Quando si tratta di

Finlandia

funzioni di membri di una corte d'appello il parere della Corte suprema sarà richiesto riguardo a questa proposta.

Se la nomina spetta all'autorità alla quale sono indirizzate le candidature, non è fatta proposta. In virtù di disposizioni particolari, certi altri impieghi amministrativi possono esser anche coperti in maniera diversa da quella indicata nel comma 1 del presente articolo.

§ 90² — Esistono regolamenti speciali per la nomina a funzioni nell'Università, nell'Istituto di Tecnologia, nella Chiesa protestante luterana, nella Chiesa greco-ortodossa, alle funzioni di borgomastro e di consigliere municipale nelle città e alle funzioni e impieghi nella Banca di Finlandia.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina sono nominati dal presidente. Norme particolari verranno emanate per quanto concerne le altre questioni della promozione e dell'istruzione militare.

§ 91 — Nessun giudice può essere privato del suo posto se non con regolare giudizio dopo inchiesta. Il trasferimento di un giudice non potrà aver luogo se non per la riorganizzazione dei tribunali e dietro suo consenso.

I diritti di altri funzionari a conservare le loro funzioni sono regolati da una legge speciale.

La legge può stipulare, anche pei funzionari inamovibili, l'obbligo di lasciare il loro posto a un'età determinata o in seguito ad infermità che importino incapacità al lavoro.

Speciali disposizioni definiscono i diritti e i doveri dei funzionari le cui funzioni sono soppresse.

§ 92 — Nell'esercizio delle funzioni pubbliche si deve seguire strettamente la legge, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge.

Se una disposizione di un decreto è contraria a una legge fondamentale o altra, essa non potrà essere applicata da un giudice o altro funzionario.

§ 93 — Ogni funzionario è responsabile delle misure che egli ha preso individualmente o alle quali ha contribuito in qualità di membro di un servizio amministrativo. Il relatore è responsabile della decisione presa in base al suo rapporto, se non ha fatto constatare nel processo verbale che egli è di diversa opinione.

Chiunque ha subito una violazione del suo diritto o un danno a seguito di una misura illegale o di una negligenza di un funzionario è in diritto di esigere che questo funzionario sia condannato a una pena e al risarcimento dei danni, o di richiedere la sua messa in accusa secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

La responsabilità dello Stato per i danni causati da un funzionario come pure la misura di tale responsabilità è regolata da speciali disposizioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

§ 94 — L'elezione del presidente della repubblica sarà fatta la prima volta dalla Camera dei rappresentanti, immediatamente dopo che la presente Costituzione sarà entrata in vigore. L'elezione avrà luogo a scrutinio segreto. Se un candidato ottiene più della metà dei suffragi espressi, sarà proclamato eletto. Se questo risultato non si consegue si procederà immediatamente a una nuova votazione e se anche questa volta nessuno ottiene la maggioranza assoluta, a un ballottaggio fra i due candidati che al secondo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, deciderà la sorte.

§ 95 — La presente Costituzione (Forma di governo) è in tutte le sue parti una legge fondamentale irrevocabile. Essa non può essere modificata, assoggettata a interpretazione autentica o abrogata, nè vi possono essere fatte eccezioni se non secondo la procedura stabilita per le leggi fondamentali in generale.

² La presente redazione del § 90 della Costituzione finlandese risulta dalla revisione del 30 giugno 1947.

Le costituzioni europee

Sono abrogate dalla presente legge: la costituzione del 21 agosto 1772 e l'Atto di unione e di sicurezza del 21 febbraio e 3 aprile 1789, come pure tutte le altre leggi e regolamenti che sono contrari alla presente Costituzione.

Le disposizioni necessarie all'applicazione della presente Costituzione saranno promulgate mediante una legge.

Helsinki (Helsingfors), il 17 luglio 1919.

Il ministro della giustizia,
SÖDERHOLM

Il Capo provvisorio dello Stato,
MANNERHEIM

LEGGE ORGANICA DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI

del 13 gennaio 1928

Visto che in seguito alla ratifica della Costituzione del 17 luglio 1919 e per l'esperienza acquisita, è stato reputato necessario apportare alcune modifiche alla legge organica della Dieta del 20 luglio 1906, è sanzionata, su decisione della Camera, presa in conformità alle disposizioni dell'art. 60 di detta legge, la legge organica della Camera dei rappresentanti per la Repubblica di Finlandia del seguente tenore:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

§ 1 — La Camera dei rappresentanti rappresenta il popolo finlandese.

§ 2 — Essa forma una sola camera, composta di 200 deputati.

§ 3 — Le elezioni hanno luogo ogni tre anni e simultaneamente in tutti i paesi.

Il presidente della Repubblica ha nondimeno il diritto di ordinare, se lo reputa necessario, che nuove elezioni abbiano luogo prima della scadenza del termine di tre anni previsto dal comma 1. In tal caso le elezioni che seguono immediatamente queste, avranno luogo, se non vi è un nuovo scioglimento della camera, il terzo anno dopo le precedenti elezioni.

Il mandato di deputato acquista i suoi effetti non appena il candidato è stato dichiarato eletto e si prolunga sino a che non abbiano luogo nuove elezioni.

§ 4 — I deputati sono eletti con suffragio diretto e proporzionale; in vista di queste elezioni il paese sarà diviso in circondari in numero di 12 come minimo e di 18 come massimo.

Quando le circostanze locali rendono necessaria un'eccezione alla regola della proporzionalità, uno o più circondari in più del numero indicato qui sopra possono essere costituiti in vista dell'elezione di un solo deputato.

Alle elezioni ogni elettore ha il medesimo diritto di voto.

Il diritto di voto non può essere esercitato per mezzo di mandatari. Disposizioni dettagliate relativamente ai circondari, alla data e alle modalità delle elezioni sono stabilite da una legge speciale.

§ 5 — [Disposizioni repressive degli ostacoli alla libertà del suffragio per mezzo di subornazione, violenze o minacce, abuso di autorità o rifiuto di concedere il tempo necessario per votare.]

§ 6 — Sono elettori tutti i cittadini finlandesi, uomini e donne, che nel corso dell'anno precedente quello in cui hanno luogo le elezioni, abbiano raggiunto l'età di 24 anni.

E' privato del diritto di voto chiunque: 1° è sotto tutela; 2° non è stato iscritto nei tre anni precedenti nelle liste dello stato civile come cittadino finlandese; 3° è stato condannato ai lavori pubblici, per vagabondaggio, fino allo spirare del terzo anno, compreso l'anno del rilascio; 4° è stato privato da una sentenza giudiziaria del diritto di voto o dei diritti civili, o è stato dichiarato indegno di servire la patria o di essere il mandatario di altri, sia o no la sentenza passata in giudicato; 5° è reo di avere acquistato o venduto dei voti o di aver fatto dei tentativi in tale senso, o di aver votato in più luoghi, o di aver turbato lo scru-

Finlandia

tinio con violenze o minacce; in tal caso è privato del diritto di voto fino allo scadere del decimo anno compreso quello in cui è stata resa la sentenza definitiva³.

§ 7 — Ogni elettore è eleggibile, senza riguardo al domicilio.

Tuttavia i militari in attività di servizio non sono eleggibili⁴. Non è inoltre eleggibile chi fa parte di una società, organizzazione od altra associazione la cui attività miri a sconvolgere, con mezzi violenti, il sistema politico ed il regime sociale della Finlandia o chi intende favorire o appoggiare, direttamente od indirettamente, una tale attività, nè colui che, nel corso degli ultimi tre anni, ha agito in favore di una tale associazione o che in altra maniera qualsiasi ha favorito atti tendenti allo scopo sopra indicato⁵.

§ 8 — La perdita dell'eleggibilità, comporta la perdita del mandato di deputato.

§ 9 — Il cancelliere di giustizia, i membri della Corte suprema e della Corte amministrativa, come pure il delegato di giustizia della Camera non possono essere deputati. Se un deputato è nominato o eletto a una qualsiasi di queste cariche, cessa di essere deputato.

§ 10 — Chiunque, in virtù della legge elettorale, viene eletto deputato non può essere privato del mandato se non nei casi indicati dalla legge o per altro motivo riconosciuto dalla Camera.

§ 11 — Ogni deputato deve agire, nell'esercizio del suo mandato, con giustizia ed onestà. Egli deve osservare le leggi costituzionali e non è legato da alcuna altra prescrizione.

§ 12 — L'accesso alla Camera e l'esercizio del suo mandato non possono essere vietati ad un deputato.

§ 13 — Nessun deputato può esser perseguito o privato della sua libertà per le opinioni da lui espresse alla Camera o per il suo comportamento durante le discussioni, se non in virtù di un'autorizzazione della Camera, per la quale è necessaria la maggioranza dei cinque sesti dei voti espressi.

§ 14 — Durante la sessione della Camera nessun deputato può essere, senza il consenso della Camera, arrestato per un'infrazione qualunque, a meno che un tribunale non abbia ordinato il suo arresto o che egli non sia stato sorpreso in flagrante delitto punibile con un minimo di sei mesi di reclusione.

Un deputato arrestato, mentre si reca alla Camera, per un motivo diverso da quello previsto nel primo comma, deve essere liberato se la Camera così decide. Il presidente della Camera deve immediatamente essere informato dell'arresto di un deputato.

§ 15 — Il fatto di offendere con atti o con parole un deputato mentre questi si reca ad una seduta della Camera o ne ritorna durante il corso della sessione, e con la consapevolezza della sua qualità di deputato, o il fatto di lasciarsi andare, terminata la seduta, a vie di fatto contro un deputato per il modo con cui egli ha esercitato il suo mandato, è considerato come una circostanza particolarmente aggravante.

Quanto è detto per i deputati si applica pure ai segretari come agli altri funzionari ed impiegati della Camera.

§ 16 — Ogni deputato gode di un'indennità parlamentare pagata sui fondi dello Stato; inoltre, le sue spese di viaggio per recarsi ad una sessione o ritornarne gli vengono rimborsate.

L'indennità parlamentare e le spese di viaggio saranno fissate per legge; per il progetto di tale legge sarà seguita la procedura prevista dal § 70.

In una prossima legge sarà anche fissata l'indennità alla quale hanno diritto dal momento della sospensione della sessione della Camera e dopo la sua chiusura, i membri della commissione per le finanze e per gli affari esteri come pure i deputati designati per la verifica degli atti e delle deliberazioni della Camera.

§ 17 — Ogni deputato che non si presenta in tempo dovuto alla sessione della Camera o che, senza l'autorizzazione di quella e senza impedimento ricono-

³ Emendamenti del 24 novembre 1944.

⁴ *Id.*

⁵ Delle leggi del 31 luglio 1930 avevano già emanato le medesime disposizioni per ciò che concerne l'eleggibilità agli impieghi municipali (« *Annuaire de l'Institut international de Droit* », 1931).

sciuto, è assente da una seduta, potrà venir condannato dalla Camera alla perdita dell'indennità parlamentare o di una parte di essa. I deputati recidivi possono essere dalla Camera dichiarati decaduti dal loro mandato.

Ogni deputato che subisca una pena detentiva è, durante questo tempo, privato della sua indennità.

CAPO II

DELL'APERTURA E DELLA CHIUSURA DELLE SESSIONI E
DELLO SCIoglimento DELLA CAMERA

§ 18 — La Camera si riunisce nella capitale dello Stato, salvo quando un'invasione nemica od altra causa grave lo rendano impossibile o compromettano la sicurezza dell'assemblea; in questi casi, un altro luogo di riunione è designato dal presidente della Repubblica.

§ 19 — La sessione ordinaria della Camera s'inizia annualmente, senza convocazione speciale, il 1° febbraio, a meno che la precedente Camera non abbia fissato un'altra data, e termina dopo 120 giorni, vi sia stata o meno interruzione. La Camera ha nondimeno il diritto di decidere se riunirsi o separarsi più presto o più tardi.

§ 20 — Se il presidente della Repubblica, nel corso di una sessione ordinaria della Camera, ordina nuove elezioni, la Camera è sciolta il giorno da lui designato. In questo caso la Camera si riunirà, in sessione ordinaria, dopo le nuove elezioni il primo giorno del mese che comincia nel novantesimo giorno dallo scioglimento, oppure in un giorno anteriore designato dal presidente della Repubblica.

Se le nuove elezioni sono ordinate dopo la chiusura di una sessione ordinaria e le elezioni non possono essere terminate prima del 1° febbraio, la riunione della Camera in sessione ordinaria è rimandata al primo giorno del mese che segue la pubblicazione dei risultati delle elezioni.

§ 21 — Il presidente della Repubblica ha il diritto di convocare la Camera in sessione straordinaria e di fissare la data della chiusura di tale sessione.

Un sessione straordinaria della Camera non può essere fissata per una data anteriore al 15° giorno a contare dalla pubblicazione della convocazione e non dovrà continuare oltre l'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio della sessione ordinaria.

In una sessione straordinaria non possono essere trattati altri affari che quelli che hanno motivato la convocazione o che sono in special modo rimessi alla Camera dal governo e quelli che sono in connessione organica con essi.

§ 22 — Le disposizioni del presidente della Repubblica indicate nei §§ 18, 20 e 21 devono esser prese nell'ordine previsto per la promulgazione delle leggi e decreti.

La decisione relativa alle nuove elezioni va inoltre notificata ai prefetti, alle autorità e alle commissioni incaricate dell'organizzazione delle elezioni.

§ 23 — La vigilia del giorno in cui la Camera dovrà riunirsi per la prima volta dopo le elezioni, tutti i deputati sono tenuti a presentare, a partire da mezzogiorno e nell'ordine indicato per affisso, i loro pieni poteri a colui o a coloro che il presidente della Repubblica ha designati a tale scopo. Al momento della verifica dei poteri dovrà constatarsi che essi sono stati conferiti dalla autorità competente e sono in buona e dovuta forma.

Un elenco alfabetico dei deputati debitamente convalidato dovrà esser messo, dall'indomani e prima di mezzogiorno, a disposizione della Camera.

Qualsiasi pieno potere presentato ulteriormente dovrà essere verificato immediatamente in conformità al disposto del primo comma e presentato al presidente non appena sarà stato approvato. Menzione ne dovrà essere fatta sull'elenco previsto al secondo comma, come pure di tutti gli altri cambiamenti sopravvenuti nella composizione della Camera.

§ 24 — Se i poteri di un deputato non sono stati approvati, la Camera ha il diritto di esaminare se egli può ciò nondimeno sedere alla Camera.

Se, in virtù della presente legge, la qualifica di un deputato è contestata, la

Finlandia

Camera deve egualmente pronunciarsi su questa contestazione, a meno che questa non sia stata, in via di appello allo scrutinio, già sottoposta o sia suscettibile di essere sottoposta alla decisione dell'autorità competente.

Nessun'altra questione relativa alla validità dello scrutinio può essere sottoposta all'esame della Camera, a meno che non si alleggi, sia l'applicazione di una procedura manifestamente illegale in occasione dello scrutinio, o di qualunque atto ad esso riferentesi, ovvero un errore evidente nella constatazione del risultato di detto scrutinio. In questi casi, quando appare egualmente che la procedura viziata o l'errore abbiano potuto alterare il risultato dello scrutinio e che un cambiamento non possa più essere richiesto per appello, la camera è tenuta a rettificare il risultato in conformità alle disposizioni della legge sulle elezioni.

Colui la cui qualità di deputato è contestata conserva nondimeno il suo mandato finchè questo non sia stato annullato.

§ 25 — Il giorno della riapertura i deputati sono tenuti a riunirsi a mezzogiorno in seduta plenaria, la quale s'inizia con l'appello fatto secondo l'elenco di cui al § 23. In questa seduta la Camera elegge nel suo seno il presidente e due vice-presidenti.

In seguito il presidente e i vice-presidenti pronunciano, uno dopo l'altro, dinnanzi alla Camera riunita la seguente dichiarazione solenne: « Io, N....., affermo che tutelerò con tutte le mie forze, nell'esercizio della presidenza, il diritto del popolo finlandese, della Camera e del governo in conformità alla Costituzione ».

Prima di tale dichiarazione la Camera è presieduta dal membro più anziano.

In caso di decesso o di dimissioni del presidente o di un vice-presidente nel corso della sessione dovrà essere immediatamente eletto un nuovo presidente o vice-presidente.

§ 26 — Il presidente della Repubblica fa dichiarare la data e l'ora dell'apertura della Camera che non potrà essere fissata oltre il terzo giorno lavorativo a partire dalla riunione della Camera. Nel giorno e nell'ora indicati, i membri della Camera devono riunirsi, dopo il servizio divino, nel palazzo della Camera, dove il presidente della Repubblica li saluta e dichiara aperta la sessione. Il presidente della Camera, a nome di questa, risponde al discorso di saluto.

§ 27 — Per la chiusura della Camera, i deputati si riuniscono, dopo il servizio divino, nel giorno e nell'ora fissati dal presidente della Repubblica, nel palazzo della Camera, dove il presidente della Camera rivolge al presidente della Repubblica il saluto della Camera e gli presenta la risoluzione di questa; dopo di che il presidente della Repubblica dichiara chiusa la sessione.

CAPO III

DELLE PROPOSTE PRESENTATE ALLA CAMERA

§ 28 — Il presidente della Repubblica, al momento dell'apertura della Camera, rende noto che le proposte del governo sono rimesse alla Camera.

Le proposte che non hanno potuto essere rimesse allora alla Camera possono esserlo in seguito.

Una proposta del governo può, se necessario, essere ritirata.

§ 29 — In ogni sessione ordinaria, al momento della sua apertura, o entro un termine di tre mesi a contare dall'apertura, deve essere presentato alla Camera un rapporto sui provvedimenti presi in seguito alle sue deliberazioni e su qualsiasi altro avvenimento di importanza relativo al governo del paese o ai rapporti di questo con le potenze estere.

§ 30 — In ogni sessione ordinaria della Camera viene presentato un progetto di bilancio per il prossimo anno finanziario.

Vi si deve pure presentare un rapporto sull'amministrazione e la situazione dello Stato.

I revisori delle finanze statali designati dalla Camera, sono tenuti a presentarle un rapporto in conformità alle disposizioni vigenti a tal riguardo.

§ 31 — La Camera ha il diritto di mettere in discussione qualsiasi mozione debitamente presentata da un deputato. Questa mozione può comprendere: o una

mozione di legge contenente sia un progetto redatto sotto forma di legge mirante all'adozione di una nuova legge o alla modifica, l'interpretazione o l'abolizione di una legge vigente, sia un progetto di legge su una materia regolata precedentemente da disposizioni amministrative; ovvero una mozione finanziaria contenente la proposta di crediti da iscrivere a bilancio per il futuro anno finanziario; ovvero una mozione contenente la proposta che la Camera chieda al governo di prendere determinati provvedimenti in materia di competenza del governo.

Disposizioni speciali verranno emanate relativamente alle leggi ecclesiastiche.

§ 32 — Ogni mozione deve essere presentata per scritto prima del mezzogiorno del quattordicesimo giorno a contare dall'apertura della Camera per la prima sessione dopo le elezioni, o del decimo giorno delle altre sessioni. I deputati non hanno il diritto di presentare una mozione dopo tale data, a meno che essa non sia direttamente motivata da una deliberazione della Camera o da una proposta del governo presentata alla Camera o dal ritiro di una proposta o da un altro incidente sorto durante il corso della sessione. In ogni caso nessuna mozione può più venir presentata dopo il mezzogiorno del settimo giorno a contare da quello in cui si ritiene che l'autore della mozione deve aver avuto conoscenza dell'incidente.

Le mozioni devono essere motivate.

Nella medesima mozione non devono essere contenute questioni di diverso carattere.

§ 33 — Disposizioni particolari verranno poste in vigore per quanto riguarda il diritto di mozione del *Landsting* di Aland.

§ 34 — Nelle materie di competenza del governo e che non richiedono il parere della Camera, il governo può richiedere il parere della Camera.

§ 35 — Se la trattazione di una questione non può essere conclusa in seduta ordinaria, essa continua, salvo i casi previsti ai §§ 36 e 37, nella sessione ordinaria seguente, a meno che non siano intervenute nuove elezioni.

§ 36 — Se il governo desidera fare, al di fuori dell'ordine del giorno, una comunicazione circa la gestione degli affari pubblici o le relazioni con le potenze straniere, tale relazione viene letta alla Camera e rinviata ad una successiva seduta plenaria. Dichiarata chiusa la discussione, il presidente propone alla Camera, non appena ricevuta la comunicazione, di passare all'ordine del giorno.

La Camera può decidere sia il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice o ad un ordine del giorno motivato nel corso della discussione, sia il rinvio della questione alla commissione competente. In tal caso la commissione proporrà il passaggio motivato all'ordine del giorno e il tenore definitivo di esso viene stabilito dalla Camera.

L'esame di tali questioni non può essere rinviato ad una sessione successiva.

§ 37 — Il deputato che desidera rivolgere una interrogazione a un membro del governo riguardo a una questione di competenza di questi, deve rimetterla, per scritto e in forma precisa, al presidente della Camera, al quale spetta di farla pervenire al membro del governo indicato. Nel giorno e nell'ora convenute con il presidente della Camera, il membro del governo vi risponderà oralmente o per scritto, a meno che non ritenga di doversi astenere dal rispondere; in tal caso i motivi del rifiuto devono essere resi noti alla Camera. In una siffatta questione, non vi può essere nè discussione nè deliberazione della Camera.

Il deputato che desidera interpellare un membro del governo su una questione di competenza di quest'ultimo, perchè tale questione venga discussa dalla Camera, deve rimettere l'interpellanza nella forma o con il contenuto previsti al primo comma. Dopo che l'interpellanza è stata letta alla Camera e rinviata ad una seduta successiva, se almeno venti deputati, ivi compresi i suoi autori, l'hanno firmata senza previa discussione, ne verrà data conoscenza per scritto al membro indicato del governo. Questi è tenuto a rispondervi entro un termine di quindici giorni dopo la notifica, nel giorno e nell'ora convenuti tra lui ed il presidente della Camera, salvo comunicazione fatta in nome del governo che il carattere della questione è tale da non comportare alcuna risposta; i motivi del rifiuto devono esser resi noti alla Camera. Dopo la risposta o la comunicazione che non vi è risposta, e dopo aver dichiarato chiusa la discussione, il presidente propone alla Camera di passare all'ordine del giorno.

Finlandia

La Camera può sia approvare il passaggio pure e semplice motivato all'ordine del giorno durante il corso dei dibattiti, sia decidere il rinvio della questione alla commissione della Costituzione ovvero, se il carattere della questione lo esige, a un'altra commissione. Se la questione è rinviata a una commissione questa deve proporre il passaggio motivato all'ordine del giorno, il cui tenore definitivo è stabilito dalla Camera.

L'esame di una siffatta questione non può prolungarsi a una successiva sessione.

§ 38 — Con legge speciale saranno regolate la competenza della Camera a valutare la legalità dei provvedimenti presi dai membri del governo e dal cancelliere di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni, e la procedura da seguirsi per l'esame delle questioni di tal natura.

CAPO IV

DELLA PREPARAZIONE DEGLI AFFARI

§ 39 — Nei tre primi giorni della prima sessione che segue alle elezioni vengono designati coloro che, in numero almeno di 45, con quanti supplenti sarà necessario, saranno incaricati di designare i membri delle commissioni della camera.

Essi e i loro supplenti sono nominati a scrutinio proporzionale; il loro mandato continua durante tutte le sessioni fino alle nuove elezioni, a meno che la Camera, su proposta della conferenza della presidenza non decida che si debba procedere ad una nuova designazione di elettori.

§ 40 — Durante le sessioni ordinarie, entro un termine di cinque giorni a contare dalla apertura, devono venir costituite una commissione della Costituzione, una commissione di Stato ed una commissione bancaria. La commissione della Costituzione, quella legislativa e quella degli affari esteri devono comprendere ciascuna almeno 17 membri, quella di Stato almeno 21 e quella bancaria almeno 11. Vengono allo stesso tempo eletti dei supplenti, nella proporzione di almeno un quarto dei membri.

La Camera, in caso di necessità, può anche costituire, oltre alle commissioni imposte dalla legge, delle commissioni straordinarie. A tali commissioni, qualora si compongano di almeno 11 membri, spettano pure gli affari la cui preparazione, stante il loro carattere particolare, appartarrebbe altrimenti ad una commissione imposta dalla legge.

Qualora una commissione stimi necessario l'aumento del numero dei membri o dei supplenti, essa deve farne la proposta alla Camera.

Una commissione ha il diritto, quando le questioni lo esigano, di costituire nel suo seno delle sotto-commissioni ciascuna delle quali fa i suoi rapporti in nome della commissione. Per tali sotto-commissioni, ciascuna delle quali deve comprendere almeno 11 membri, si applicano le norme stabilite per le commissioni nella presente legge.

Una Camera straordinaria costituisce le commissioni necessarie per la preparazione delle questioni che le saranno sottoposte.

§ 41 — Se gli elettori non riescono a mettersi d'accordo circa la designazione dei membri delle commissioni, si ricorre allo scrutinio proporzionale.

§ 42 — Entro i cinque giorni susseguenti alla sua apertura, la Camera costituirà, per il regolamento di determinate questioni previsto al § 66, la grande commissione di almeno 45 membri, ed eleggerà i supplenti necessari nella maniera stabilita per la designazione degli elettori.

§ 43 — La commissione di Stato proseguirà le sue funzioni, se così decide la Camera, anche dopo l'interruzione o la chiusura delle sedute.

La commissione degli affari esteri si riunirà, del pari dietro convocazione del governo, in caso di interruzione delle sedute o dopo la chiusura della Camera.

§ 44 — Un membro del governo non può essere membro della commissione di Stato.

Colui la cui azione ufficiale viene sottoposta all'esame di una commissione o che è personalmente in causa non deve partecipare a tale discussione nel seno della commissione.

Le costituzioni europee

§ 45 — Le commissioni e gli elettori della Camera, come pure i revisori previsti all'art. 85, scelgono, ad ogni sessione, un presidente ed un vice-presidente nel loro seno.

La convocazione alla prima seduta viene diramata e la presidenza occupata, fino a scelta avvenuta dal membro più anziano di età.

Ogni commissione, in vista di una determinata questione, ha il diritto di designare uno o più revisori per comunicare alla seduta plenaria della Camera o alla grande commissione tutte le informazioni necessarie.

§ 46 — La commissione per la Costituzione è incaricata di preparare gli affari che le sono stati demandati relativi alla elaborazione, l'emendamento, l'interpretazione o l'abrogazione delle leggi costituzionali, o di tutte le disposizioni di legge strettamente collegate con la legge costituzionale.

E' inoltre di competenza di questa commissione esaminare i progetti ad essa devoluti relativi alla elaborazione, l'emendamento, o l'abrogazione del regolamento della Camera, alle disposizioni concernenti lo scrutinio in seno alla Camera secondo il sistema proporzionale e alle istruzioni impartite al procuratore della Camera.

E' di competenza altresì di detta commissione esaminare la relazione fatta dal governo di cui al § 29 e fare proposte da tale relazione motivate.

Gli affari derivanti dal diritto della Camera di esaminare la legalità delle misure prese dai membri del governo e dal cancelliere di giustizia sono egualmente preparati da questa commissione.

Spetta infine alla commissione per la Costituzione l'arbitrato fra la Camera ed il presidente, allorchè questi rifiuti di sottoporre a discussione una questione proposta o di porla ai voti.

§ 47 — La commissione legislativa è incaricata di preparare i progetti ad essa affidati per la elaborazione, modifica, interpretazione o abrogazione delle leggi pubbliche.

§ 48 — La commissione per gli affari esteri è incaricata di preparare le questioni relative ai trattati e alle disposizioni contenute nei trattati che, secondo la Costituzione, debbono essere approvati dalla Camera, nonchè gli altri affari di ordine internazionale per la cui decisione è necessario il consenso della Camera, e gli altri affari dello stesso genere che siano ad essa devoluti.

La commissione deve ricevere, tutte le volte che le circostanze lo esigano, una relazione del governo sui rapporti del paese con le potenze straniere; la commissione può, se lo giudica necessario, pronunciarsi su tale relazione.

La commissione deve anche esaminare la relazione prevista all'art. 29, per ciò che concerne i rapporti internazionali, e fare proposte da tale relazione motivate.

I membri della commissione devono osservare la discrezione che il governo richiede loro a tal riguardo.

§ 49 — La commissione di Stato deve aver notizia di tutta la contabilità e degli atti del governo. Nel parere che questa commissione darà sullo stato delle finanze pubbliche e sul rapporto dei revisori dei conti dello Stato, essa deve pronunciarsi circa la maniera con cui il bilancio dello Stato è stato osservato e la pubblica economia gestita, nonchè fare proposte motivate da questi fatti.

Alla commissione di Stato sono pure demandate le proposte relative al bilancio, come pure le altre proposte finanziarie del governo e le mozioni di ordine finanziario fatte alla Camera. Nel suo parere su tali proposte finanziarie, la commissione deve trattare l'insieme di tutte le questioni relative ai crediti, e fare delle proposte sulla maniera di procurare i mezzi per far fronte alle spese.

Qualsiasi proposta di credito addizionale deve essere trattata dalla commissione nella stessa maniera della proposta relativa al bilancio dello Stato.

E' di competenza altresì di questa commissione esaminare le proposte che le sono state demandate relativamente alla elaborazione, l'emendamento o l'abrogazione delle istruzioni per i revisori dei conti dello Stato.

§ 50 — La commissione bancaria è incaricata di studiare l'amministrazione e la situazione della banca di Finlandia, l'attività e le direttive dei commissari di questa, la situazione e la gestione dei fondi posti sotto garanzia della Camera, e di riferirne a quest'ultima.

La Commissione è tenuta a fare le proposte necessarie circa la elaborazione,

Finlandia

gli emendamenti o l'abrogazione del regolamento per la banca di Finlandia e delle istruzioni impartite ai commissari, come pure circa le altre disposizioni concernenti la banca di Finlandia, e a preparare le proposte e gli altri progetti governativi ad essa relativi. Nessuna decisione può essere presa circa gli utili della banca di Finlandia prima del parere della commissione bancaria.

E' pure competenza della commissione bancaria istruire gli affari ad essa mandati circa il regime delle banche e delle finanze del paese.

§ 51 — Ogni commissione deve riunirsi non oltre due giorni dopo la sua costituzione e inviare alla seduta plenaria della Camera, su ogni questione, il proprio parere man mano che sia stato preparato.

Se un membro della commissione è impedito dal partecipare allo studio di una questione, al suo posto viene convocato un supplente. Il *quorum* non è raggiunto se non sono presenti i due terzi dei membri.

Se un membro di una commissione è assente dalla seduta senza impedimento o autorizzazione speciale, la Camera può condannarlo alla perdita completa o parziale della sua indennità parlamentare, come è specificato nel § 17, e, se è recidivo, può dichiararlo decaduto dalle sue funzioni di membro della commissione.

Ogni membro che non abbia aderito a una deliberazione della Camera ha diritto di esprimere per scritto il suo parere contrario, senza per questo poter ritardare il parere della commissione.

§ 52 — I membri del governo hanno il diritto di assistere alle sedute e ai dibattiti delle commissioni, a meno che queste non decidano altrimenti per singoli casi.

Il presidente ed i vice-presidenti della Camera hanno anch'essi il diritto di assistere alle sedute delle commissioni.

Tutti i membri della Camera, come pure il segretario e un altro funzionario della Camera delegato a tale scopo dal presidente, hanno il diritto di assistere alle sedute della grande commissione.

§ 53 — Qualora una commissione ritenga necessario conoscere dei documenti emanati da una autorità o da una amministrazione pubblica che non dipenda dalla Camera o ottenerne informazioni orali o scritte, il presidente del Consiglio o il ministro competente, su richiesta della commissione, prenderà dei provvedimenti ai fini di una sollecita comunicazione di tali documenti o informazioni. Se questi non possono essere comunicati, il rifiuto dovrà essere motivato.

§ 54 — Il presidente e vice-presidenti della Camera e il presidente delle commissioni costituiscono la conferenza di presidenza.

E' competenza della conferenza di presidenza fare alla Camera le proposte necessarie circa la organizzazione generale dei lavori della Camera, come pure circa l'elaborazione, gli emendamenti o l'abrogazione della legge concernente le basi del bilancio del segretariato della Camera, il regolamento della Camera e le disposizioni relative allo scrutinio in seno alla Camera secondo il sistema proporzionale, come pure le istruzioni impartite ai funzionari della Camera.

CAPO V

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI IN SEDUTA PLENARIA E NELLA GRANDE COMMISSIONE

§ 55 — Spetta al presidente diramare le convocazioni alle sedute plenarie, presentarvi le questioni e dirigere i dibattiti, fare le proposte in vista delle deliberazioni, mantenere l'ordine durante le sedute, vigilare inoltre che non vi si discuta nulla di contrario alle leggi costituzionali, e chiudere la seduta plenaria.

Il presidente non deve prender parte ai dibattiti e alle votazioni, nè fare altre proposte oltre quelle necessarie per l'entrata in vigore delle leggi costituzionali, delle deliberazioni o del regolamento della Camera.

Il presidente della Camera, in caso di impedimento, è sostituito dal primo vice-presidente, e questi, qualora se ne presenti il caso, dal secondo.

§ 56 — I dibattiti delle sedute plenarie sono pubblici, a meno che la Camera, in un caso particolare, non abbia deciso altrimenti.

§ 57 — Salvo speciali disposizioni contrarie, ogni deputato ha il diritto di ottenere la parola nell'ordine in cui l'ha chiesta, di far mettere a processo-verbale i suoi pareri su tutte le questioni sottoposte a dibattito e di pronunciarsi liberamente circa la legalità di tutto ciò che avviene alla Camera. Nessuno deve parlare prima che gli sia stata accordata la parola, nè deve parlare di questioni che non rientrino nell'oggetto del processo-verbale.

§ 58 — Tutti i deputati devono osservare un contegno serio e dignitoso. Nessuno deve permettersi di esprimersi sul conto del governo o di persone private in maniera ingiuriosa, canzonatoria o altrimenti sconveniente. Chi controverrà a tali disposizioni verrà richiamato all'ordine dal presidente e, se persiste, gli verrà tolta la parola. Spetta inoltre alla Camera giudicare se un deputato che ha turbato l'ordine debba ricevere degli avvertimenti e dei rimproveri dal presidente, ovvero essere escluso, per un periodo determinato e non superiore alle due settimane, dalle sedute della Camera, ovvero essere deferito all'autorità giudiziaria, ovvero se non si debba dar seguito all'incidente.

§ 59 — I membri del governo ed il cancelliere di giustizia, al pari del procuratore della Camera, hanno il diritto di assistere alle sedute plenarie e di prendere parte ai dibattiti, ma non alle votazioni, a meno che non siano membri della Camera. Se qualcuno di essi chiede la parola, gli è concesso il turno di favore.

§ 60 — Allorchè una commissione ha eletto, in conformità all'art. 45, un relatore per un determinato affare, questi beneficia, quando prende la parola per questo affare, di un turno di favore.

§ 61 — Chi non è di confessione evangelico-luterana non può prender parte all'esame dei progetti relativi alla legge ecclesiastica della chiesa evangelico-luterana o alle condizioni ecclesiastiche delle parrocchie evangelico-luterane in generale.

§ 62 — Un deputato può intervenire alla discussione relativa ai suoi affari personali, ma non alla decisione che sarà presa al riguardo.

§ 63 — Le proposte del governo, come pure le mozioni legislative, non devono essere sottoposte a deliberazione definitiva prima che la commissione competente abbia dato il suo parere.

Le relazioni che secondo la legge costituzionale devono essere presentate alla Camera sono sottoposte a un esame preparatorio della commissione competente.

Le mozioni finanziarie e le mozioni di voto che sono respinte senza rinvio o dopo rinvio devono essere sottoposte all'esame della commissione competente.

§ 64 — Se un affare previsto nei commi 1 e 2 del § 63, non è, fin dalla sua prima presentazione, rinviato immediatamente e all'unanimità ad una commissione, dovrà essere rimesso a una delle sedute successive e solo allora sarà rinviato alla commissione competente.

§ 65 — Il parere di una commissione dovrà essere rinviato, alla sua prima presentazione, a una seduta successiva e, a questa seconda presentazione, vi sia stato o no il dibattito, dovrà essere nuovamente rinviato se due o più membri lo richiedono; ma la terza volta non potrà più essere rinviato.

Quanto stabilito nel precedente comma non riguarda il parere della grande commissione che dovrà, al momento della sua prima presentazione, esser rinviato se due o più deputati lo richiedono.

§ 66 — Il parere di una commissione circa l'adozione o il rigetto di un progetto di legge dovrà essere esaminato per tre volte in seduta plenaria della Camera.

Al primo esame il parere della commissione viene letto ed ai deputati è data facoltà di pronunciarsi. Dopo che la discussione è stata dichiarata chiusa, l'affare è rinviato, senza decisione, alla grande commissione, che è tenuta a dare il suo parere e a formulare proposte motivate.

Al secondo esame viene letto il parere della grande commissione, dopo di che la Camera procede all'esame del progetto di legge e decide su ogni punto di esso. Se la proposta della grande commissione è approvata totalmente, il secondo esame è dichiarato terminato. Se la proposta della grande commissione non è approvata senza emendamenti, il progetto è di nuovo rinviato, nella forma che esso ha ricevuto dalla deliberazione della Camera, alla grande commissione, la quale è tenuta ad approvare il progetto senza o con modifiche, o a proporre il rigetto. Se la grande commissione ha proposto degli emendamenti, la Camera decide sull'accoglimento o il rigetto di questi, dopo di che il secondo esame è dichiarato chiuso.

Finlandia

Se il parere della grande commissione contiene un progetto di legge, il rigetto di tale progetto per intero non potrà essere proposto. Nel corso del secondo esame, la Camera ha la facoltà di chiedere un nuovo parere, sia della commissione speciale che ha inizialmente studiato l'affare, sia quello di un'altra commissione speciale. La grande commissione ha la medesima facoltà.

Al terzo esame, che ha luogo non prima del terzo giorno dopo la chiusura del secondo esame, l'affare è presentato per la decisione definitiva; la Camera può allora, o adottare senza variazioni il progetto di legge quale esso è stato adottato al secondo esame, ovvero rigettarlo.

Un progetto di legge, che al terzo esame, abbia ottenuto la maggioranza dei voti può, ciò nonostante, esser lasciato in sospenso; una proposta in questo senso dovrà esser fatta prima che venga formulata una proposta diretta all'approvazione o al rigetto del progetto di legge; in questo caso l'affare dovrà, a meno che il progetto non sia stato rigettato allo scrutinio, essere rinviato alla successiva seduta plenaria; se la proposta diretta a lasciare l'affare in sospenso è allora appoggiata da almeno un terzo di tutti i membri della Camera, il progetto di legge dovrà, nel tenore approvato dopo il terzo esame, rimanere in sospenso fino alla prima sessione dopo le elezioni.

§ 67 — Tutte le proposte riguardanti l'approvazione, l'emendamento, l'interpretazione o l'abrogazione di una legge costituzionale, per potersi considerare accolte dalla Camera, dovranno, dopo la procedura prevista dall'art. 66, essere rinviate a maggioranza di voti ottenuta al terzo esame, alla prima sessione dopo le elezioni, ed essere adottate senza emendamenti in tale sessione con una deliberazione che riunisca almeno i due terzi dei voti emessi.

Se tuttavia una proposta di legge costituzionale è stata dichiarata urgente in seduta plenaria con una deliberazione approvata dai cinque sesti almeno dei votanti, l'affare dovrà essere risolto senza essere lasciato in sospenso, e la decisione dovrà essere presa secondo quanto detto al comma 1.

Quanto stabilito per le leggi costituzionali si applica anche in tema di prerogative parlamentari.

§ 68 — Quanto è stato stabilito all'art. 66 dovrà egualmente essere osservato ogni qualvolta si tratti di imposte da riscuotere durante un periodo di tempo sia indeterminato che determinato, o di un prestito da contrarre all'estero, e sempre che una proposta di imposta nuova o maggiorata o di prolungamento al medesimo tasso di un'imposta già fissata per un periodo di tempo limitato, o di emissione di un prestito di Stato non sia lasciata in sospenso, e che una proposta di imposta nuova o maggiorata, destinata ad essere riscossa per un periodo di tempo superiore a un anno, sia considerata come respinta se al terzo esame non ha riunito i due terzi dei voti emessi.

Nel caso in cui una proposta di imposta nuova o maggiorata, destinata ad essere riscossa per un periodo di tempo superiore a un anno, sia respinta al terzo esame, l'affare deve essere rinviato alla commissione di Stato, la quale è tenuta a dare il proprio parere sul problema se l'imposta debba essere stabilita per un anno e, inoltre, a proporre il testo di un progetto di legge relativo alla sua riscossione.

La Camera, al terzo esame, decide circa l'adozione o il rigetto del progetto di legge previsto al precedente comma e preparato dalla commissione di Stato; un parere relativo a tale progetto non può essere rinviato, a meno che la Camera non stabilisca altrimenti al riguardo.

Il ricorso pubblico è soggetto a quanto stipulato sopra riguardo alle imposte.

§ 69 — Le proposte tendenti all'accoglimento di disposizioni di carattere legislativo contenute in trattati conclusi tra la Finlandia ed una potenza straniera, sia che dette disposizioni facciano parte di un trattato di pace o di un altro trattato, sono esaminate in conformità al § 66 e, se si tratta di disposizioni di ordine costituzionale, osservando ciò che è detto al comma 1 del § 67. Tuttavia un progetto di legge non deve in questi casi essere lasciato in sospenso.

Una proposta diretta all'accoglimento da parte della Camera, sia di una disposizione contenuta in un trattato con il quale lo Stato si impegni a mantenere per un certo periodo di tempo le disposizioni di legge in vigore, sia di un simile trattato, sia di una disposizione contenuta in un trattato che riguardi la legisla-

zione ed esiga, ai sensi della Costituzione, il consenso della Camera o per la quale il governo desideri tale consenso, è esaminata senza riguardo all'ordine stabilito al § 66, e l'affare è deciso a maggioranza di voti. Una proposta diretta a un cambiamento delle frontiere dello Stato, il quale importi riduzione del territorio, non è considerata approvata dalla Camera se non viene accolta con almeno i due terzi dei voti emessi.

§ 70 — Al momento dell'esame di un progetto di legge relativo all'indennità parlamentare, devono pure essere osservate le disposizioni del suddetto § 66, con la riserva tuttavia che un affare di tal genere non può esser lasciato in sospenso, e che il progetto è considerato come respinto se non viene adottato al terzo esame dai due terzi almeno dei voti emessi.

§ 71 — La Camera ha la facoltà di rinviare alla grande commissione anche altri affari oltre quelli previsti nei §§ 66, 67, 68 e 70. In questi casi le disposizioni del § 66 sono applicate in modo che la questione sia sottoposta soltanto a due esami e sia decisa entro il secondo esame.

Per un affare che non sia rinviato alla grande commissione, la Camera può decidere che esso sia sottoposto a due esami e che la decisione definitiva sia presa entro il secondo, il quale ha luogo, in tal caso, non prima del terzo giorno dopo il primo esame.

Negli affari di tal natura una proposta tendente a lasciare l'affare in sospenso non è ammessa.

§ 72 — Una questione sollevata da una mozione del governo durante una sessione straordinaria e non concernente la legge costituzionale non può essere lasciata in sospenso, ma deve essere risolta durante il corso della medesima sessione.

§ Un progetto di legge, sia esso lasciato in sospenso o no, confermato dal presidente della Repubblica, deve essere esaminato nella prima sessione ordinaria dopo le elezioni e, dopo il parere della commissione competente, deve essere adottato o respinto senza variazioni.

La decisione di adottarlo o di respingerlo è presa a maggioranza dei voti, salvo il caso previsto al primo comma del § 67.

§ 74 — Il fatto che una proposta sia stata lasciata in sospenso, o che dopo esser stata adottata dalla Camera non sia stata confermata, non costituisce un ostacolo a una nuova proposta o mozione sulla medesima questione. Se, in seguito a una proposta o a una mozione di tal genere, la Camera adotta un nuovo progetto, quello lasciato in sospenso o non confermato viene considerato come decaduto.

§ 75 — Una proposta tendente all'imposizione di una nuova imposta, alla variazione di una antecedente imposta, al prolungamento di un'imposta stabilita per un tempo limitato o all'emissione di un prestito di Stato, anche se il ricavo in questione è contemplato nel bilancio di previsione, deve essere trattata alla Camera come un affare distinto.

La proposta fatta da un deputato e tendente a far iscrivere nel bilancio un nuovo credito non contemplato nel bilancio di previsione non può, quando si delibera sul progetto di bilancio, venir presa in considerazione se non è debitamente presentata sotto forma di mozione finanziaria e sottoposta all'esame della commissione di Stato e anche, in caso di necessità, a quello della commissione che il credito proposto concerne in maniera particolare.

§ 76 — Allorchè il progetto di bilancio della commissione di Stato non è stato adottato senza variazioni dalla Camera, esso viene rimaneggiato in conformità alla decisione della Camera e rinviato alla commissione di Stato, la quale è tenuta a dare il suo parere sulle variazioni apportate dalla Camera. Se la commissione di Stato propone dei mutamenti alla decisione della Camera, questa decide se adottare o rifiutare la proposta della commissione.

§ 77 — Nessun affare che abbia dato luogo a discussione deve essere sottoposto alla votazione prima che la Camera, su proposta del suo presidente, abbia dichiarata chiusa la discussione.

§ 78 — Allorchè si tratta di procedere al voto, il presidente della Camera è tenuto a mettere ai voti l'affare in base alla discussione, in maniera che la decisione della Camera si esprima con un sì o con un no.

Finlandia

Quando vi sono diverse proposte di decisione, esse vengono messe ai voti successivamente finchè non si sia votato su tutte.

L'ordine e i termini delle proposte devono essere approvati dalla Camera prima che queste vengano messe ai voti. Possono esser fatte delle osservazioni sul tenore e sull'ordine delle proposte; ma una nuova discussione sul contenuto non può più aver luogo.

Il problema di sapere se vi sarà scrutinio non può esser oggetto di votazione.

79 — Chi non abbia aderito a una decisione ha la facoltà di far includere nel processo-verbale il suo parere divergente; tuttavia una tale comunicazione non deve dar luogo ad alcuna discussione.

§ 80 — Il presidente della Camera non può rifiutare di mettere in discussione una questione sollevata nè di esporre una proposta, a meno che non la giudichi contraria alla legge costituzionale o a un'altra legge ovvero a una decisione già presa dalla Camera; il rifiuto del presidente deve essere motivato⁶.

§ 81 — Una decisione non può essere modificata al momento dell'adozione dei processi-verbali.

Al momento dell'adozione dei processi-verbali, le parole di un deputato e il conseguente dibattito possono venir soppressi, con il consenso della Camera e quello del deputato, a meno che la decisione non si basi manifestamente su tali parole e su tale dibattito.

§ 82 — Un deputato che sia assente al momento della decisione di un affare ha la facoltà di far in seguito iscrivere nel processo-verbale che egli non ha partecipato a tale discussione; ma non può fare alcuna osservazione riguardo a questa.

CAPO VI

DELLE MISURE RELATIVE ALLA BANCA DI FINLANDIA E ALLA CASSA NAZIONALE DELLE PENSIONI⁷

§ 83 — Per il controllo dell'amministrazione e della gestione della Cassa nazionale delle pensioni, la Camera nomina 12 commissari e stabilisce le istruzioni a loro uso.

Questi commissari sono designati nella prima sessione ordinaria della Camera dopo le elezioni. Il loro mandato comincia subito dopo la loro designazione e si prolunga fino a nuove designazioni da parte della Camera. Per ogni commissario sono nominati due supplenti. La nomina verrà fatta dagli elettori della Camera. Se con lo scrutinio non si ottiene l'accordo, viene applicato il voto proporzionale.

Il procedimento stabilito nel comma precedente per la designazione dei commissari, serve annualmente, nella sessione ordinaria, per la designazione da parte dei medesimi elettori di 5 revisori e di un supplente per ciascuno di questi, allo scopo di effettuare per l'anno in corso la revisione alla quale la gestione della banca e quella della suddetta cassa devono essere sottoposte al termine dell'esercizio.

CAPO VII

DELLA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI E DEI PARERI DELLA CAMERA

§ 84 — Ogni progetto di legge adottato dalla Camera viene trasmesso, con lettera di invio, al presidente della Repubblica per la sanzione e la promulgazione della legge. Se la legge non è approvata dal presidente, questo fatto deve essere portato a conoscenza della Camera entro un termine di quattro mesi a datare dall'invio del progetto per la sanzione. Se la Camera non è riunita, la notifica avrà luogo quando la Camera sarà nuovamente riunita.

Le altre decisioni della Camera, come pure le proposte da essa indirizzate al

⁶ Il comma 2 del § 80 è stato soppresso.

⁷ Titolo modificato dalla legge del 31 maggio 1937.

Le costituzioni europee

governo, devono pure essere portate a conoscenza del presidente della Repubblica per mezzo di uno scritto emanato dalla Camera.

§ 85 — Gli scritti e le decisioni della Camera vengono redatti e inviati dal segretariato della Camera, sotto la sorveglianza di 5 revisori da essa eletti nel suo seno. I revisori sono eletti per una sessione.

I revisori e il numero necessario di supplenti sono eletti, se la Camera non raggiunge un accordo, per via di elezione proporzionale.

Nessun invio può uscire dalla Camera prima di esser stato approvato da questa o dai 5 revisori previsti dal primo comma.

§ 86 — Le deliberazioni della Camera sono firmate da tutti i deputati, gli altri scritti soltanto dal presidente e dai vice-presidenti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

§ 87 — L'esame delle proposte del governo deve sempre avere la priorità, tanto in seduta plenaria come in seno alle commissioni.

§ 88 — Nei dibattiti della Camera vengono impiegate la lingua finnica e quella svedese.

I rapporti e i pareri delle commissioni, come pure le proposte scritte della conferenza della presidenza e della commissione della cancelleria, devono essere redatte in queste due lingue.

Le comunicazioni scritte indirizzate alla Camera dal governo devono anch'esse essere redatte in finnico e in svedese.

§ 89 — La segreteria della Camera è posta sotto la sorveglianza della commissione della cancelleria, composta del presidente, dei vice-presidenti e di 4 deputati, i quali, se la Camera non può raggiungere l'accordo a tal riguardo, sono eletti in base al sistema proporzionale.

Le norme relative al bilancio della segreteria saranno stabilite per legge.

§ 90 — Il regolamento della Camera, le disposizioni relative alle elezioni in seno alla Camera in base al sistema proporzionale, come pure lo statuto dei funzionari della Camera, sono stabiliti dalla Camera stessa.

§ 91 — Le proposte del governo, i rapporti delle commissioni, gli scritti indirizzati dalla Camera al presidente della Repubblica, i processi-verbali e le decisioni della Camera devono essere pubblicati.

§ 92 — Tutte le spese della Camera sono pagate con il tesoro pubblico.

§ 93 — Se un giorno stabilito dalla presente legge per un caso particolare è un giorno festivo, vi si deve sostituire il primo giorno feriale.

Se il termine fissato dalla presente legge per un provvedimento da prendere alla Camera comincia a decorrere mentre questa è riunita, ma scade durante la interruzione delle sue sedute, i giorni che rimangono del periodo stabilito vengono computati a partire dalla nuova riunione della Camera. Il termine fissato è computato per intero da quest'ultimo giorno nel caso in cui esso abbia cominciato a decorrere durante l'intervallo fra due sessioni.

DISPOSIZIONE FINALE

§ 94 — La presente legge organica della Camera, in forza della quale vengono abrogate la legge organica della dieta del 20 luglio 1906 e le leggi del 31 dicembre 1917, 29 maggio 1918, 22 ottobre 1918 e 17 aprile 1919 da cui la suddetta legge organica della dieta era stata modificata, ha in tutte le sue parti valore di legge costituzionale; essa potrà essere emendata, interpretata o abrogata soltanto in base alle regole stabilite in generale per qualsiasi legge costituzionale.

Le leggi in vigore relative alle rappresentanze del paese si applicano alla Camera quale è stata configurata dalla presente legge, a meno che la Camera non abbia disposto altrimenti.

Boris Mirkiné - Guetzévitch

**LE COSTITUZIONI
EUROPEE**

1954

**EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO**